

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1668 DELLA COMMISSIONE****del 10 novembre 2020****che specifica i dettagli e le funzionalità del sistema di informazione e comunicazione da utilizzare ai fini del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515, il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, noto come sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato («ICSMS»), deve essere utilizzato ai fini di talune comunicazioni previste dal regolamento (UE) 2019/515. L'articolo 34 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> sostituirà l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 765/2008 con effetto a decorrere dal 16 luglio 2021.
- (2) Dal regolamento (UE) 2019/515 risulta che l'ICSMS deve essere utilizzato, tra l'altro, dalle autorità competenti e dai punti di contatto per i prodotti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto inserire nell'ICSMS l'identità di tali autorità competenti e punti di contatto per i prodotti.
- (3) Per garantire che le informazioni di cui ha bisogno la Commissione per procedere alla valutazione e presentare la relazione di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/515 siano facilmente consultabili e possano essere ulteriormente trattate nell'ICSMS, le autorità competenti, oltre a caricare la decisione amministrativa o la sospensione temporanea, dovrebbero essere tenute a fornire determinate informazioni su tali decisioni in forma strutturata.
- (4) Per garantire che i dati contenuti nell'ICSMS siano esatti e aggiornati, le autorità competenti dovrebbero inserire in tale sistema tutte le modifiche di qualunque decisione amministrativa notificata a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515 o di qualunque sospensione temporanea notificata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.
- (5) Per garantire che i dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell'ICSMS e i dati personali relativi a persone fisiche designate come utenti di tale sistema siano cancellati non appena venuta meno la necessità degli stessi per le finalità per le quali sono stati inseriti nel sistema, è opportuno stabilire disposizioni relative ai periodi di conservazione di tali dati.
- (6) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 6 giugno 2020.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515,

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 29.3.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

### **Contenuto del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza di mercato («ICSMS»)**

Ai fini del regolamento (UE) 2019/515, l'ICSMS contiene:

- a) le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle decisioni amministrative, come previsto all'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515;
- b) le notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri delle sospensioni temporanee, come previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515;
- c) le notifiche a tutti gli Stati membri dei pareri della Commissione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/515;
- d) lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti dei vari Stati membri, come previsto all'articolo 5, paragrafo 7 nonché all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515.

#### *Articolo 2*

### **Accesso all'ICSMS**

Gli Stati membri identificano le autorità competenti e i punti di contatto per i prodotti che hanno accesso all'ICSMS in conformità al regolamento (UE) 2019/515 e ne inseriscono l'identità in tale sistema.

#### *Articolo 3*

### **Notifica delle decisioni amministrative che limitano o negano l'accesso al mercato**

Quando notifica una decisione amministrativa a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, l'autorità competente, oltre a caricare una copia della decisione amministrativa in formato elettronico, inserisce nell'ICSMS le seguenti informazioni:

- a) la regola tecnica nazionale in base alla quale è stata effettuata la valutazione;
- b) il nome dello Stato membro in cui l'operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci;
- c) i legittimi motivi di interesse generale applicabili contemplati dalla regola tecnica nazionale.

L'autorità competente inserisce nell'ICSMS l'eventuale annullamento o revoca della decisione amministrativa notificata a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515.

#### *Articolo 4*

### **Notifica delle sospensioni temporanee**

Quando notifica una sospensione temporanea a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515, l'autorità competente, oltre a caricare una copia della sospensione temporanea in formato elettronico, inserisce nell'ICSMS le seguenti informazioni:

- a) la regola tecnica nazionale in base alla quale sarà effettuata la valutazione;
- b) il nome dello Stato membro in cui l'operatore economico sostiene di commercializzare legalmente le merci;
- c) i legittimi motivi di interesse generale per la sospensione temporanea dell'accesso al mercato di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/515.

L'autorità competente inserisce nell'ICSMS l'eventuale annullamento o revoca della sospensione temporanea notificata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515.

*Articolo 5***Periodi di conservazione dei dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell'ICSMS**

I dati personali contenuti nelle comunicazioni inserite nell'ICSMS e conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati sono automaticamente cancellati in tale sistema cinque anni dopo:

- a) la notifica di una sospensione temporanea a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/515; o
- b) la notifica di una decisione amministrativa a norma dell'articolo 5, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2019/515, se tale decisione amministrativa non è stata comunicata a SOLVIT; o
- c) l'ultimo scambio di informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, nonché dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/515; o
- d) la risoluzione del caso presentato a SOLVIT.

La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali di cui al primo comma.

*Articolo 6***Periodo di conservazione dei dati personali degli utenti dell'ICSMS**

I dati personali relativi a una persona fisica designata da un'autorità competente o da un punto di contatto per i prodotti come utente dell'ICSMS sono cancellati al più tardi un mese dopo che la Commissione è informata che la persona fisica ha cessato di essere utente dell'ICSMS.

La Commissione assicura mediante dispositivi tecnici la cancellazione dei dati personali di cui al primo comma.

*Articolo 7***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

---